

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 2218 DEL 23/08/2012

OGGETTO: APPALTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE A MEZZO PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA EUROPEA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 3 C. 37 DEL D. LGS. 163/2006 – AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DEL SERVIZIO FINO AD AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA.

L'anno duemiladodici il giorno VENTITRÈ del mese di AGOSTO

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. GIORGIO TIDORE

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa MARIA SERENA FENU

PREMESSO CHE

- L'incarico al broker può essere affidato anche direttamente per le ragioni illustrate nella deliberazione n. 437 del 14/05/2009 (in estrema sintesi: a) il servizio non comporta alcun onere economico diretto a carico dell'Azienda né alcun aggravio di costi sui servizi assicurativi, cfr. Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizione centrale sentenza n. 179 del 17/04/2008; b) il servizio di brokeraggio è incluso nell'allegato II B al D. Lgs. 163/2006, punto 27 "Altri servizi");
- Il 26/08/2012 scadrà il contratto d'appalto stipulato con il Broker Marsh Spa;
- Benchè come detto sia possibile l'affidamento diretto, si reputa opportuno, sentita la Direzione Generale procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta di rilievo europeo con affidamento all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Il capitolato d'appalto e i criteri per l'attribuzione del punteggio, redatti dal personale del Servizio Provveditorato, sui quali ha espresso parere favorevole il Direttore del Servizio Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione Dott. Giuseppe Pintor di cui si condividono i contenuti, sono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- Si ritiene necessario assicurare che il servizio sia svolto senza soluzione di continuità; a tal fine si è chiesto al Broker Marsh se fosse disponibile alla proroga del servizio fino ad aggiudicazione della gara e la risposta è stata positiva (si veda la nota ns prot. 39749 del 07/08/2012);

SU

conforme proposta del direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.

VISTI :

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- L'Atto Aziendale.

DELIBERA

- di autorizzare l'espletamento di procedura aperta sopra soglia europea per l'affidamento, per tre anni, eventualmente rinnovabili per altri due, del servizio di Brokeraggio assicurativo da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006;
- di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto e i criteri per l'attribuzione del punteggio, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
- di prorogare il contratto con l'attuale Broker Marsh Spa fino ad aggiudicazione della procedura di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Maria Serena Fenu)




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giorgio Tidda)




IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Antonio Fadda)



Per il servizio
Roberto Di Gennaro
S.Marcetti
705/2012
10/08/2012



(luogo e data) Olbia ___/___/_____.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia dal 27/08/2012, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ___/___/_____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 27/08/2012.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/_____.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/_____.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ___/___/_____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ___/___/_____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 - OLBIA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

INDICE

- 1. Oggetto dell'appalto e tempi di svolgimento del servizio**
- 2. Durata e decorrenza dell'incarico**
- 3. Organizzazione del servizio**
- 4. Oneri ed obblighi delle parti**
- 5. Gratuità del servizio per l'Azienda**
- 6. Importo stimato dell'appalto**
- 7. Attività di affiancamento fine servizio – passaggio di portafoglio**
- 8. Pagamento premi assicurativi**
- 9. Polizza assicurativa**
- 10. Responsabilità del Broker**
- 11. Obblighi di riservatezza e segretezza**
- 12. Risoluzione del contratto – penali**
- 13. Subappalto – Avvalimento**
- 14. Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni**
- 15. Osservanza delle leggi, disposizioni generali e rinvii**
- 16. Disposizioni particolari**
- 17. Controversie**

Art. 1**(Oggetto dell'appalto e tempi di svolgimento del servizio)**

L'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia (in seguito Azienda) intende affidare l'incarico del servizio di brokeraggio a soggetto regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

L'appalto, **che in nessun caso potrà comportare oneri economici a carico dell'Azienda**, ha per oggetto **lo svolgimento dell'attività professionale di brokeraggio assicurativo (ex L. 28.11.1984 n. 792) a favore dell'A.S.L. n. 2, comprendente i seguenti servizi:**

• **obbligazioni necessarie:**

- a) ogni qualvolta occorra, redazione dei capitolati speciali d'appalto, strutturati ed ottimizzati in base alle reali necessità dell'Azienda, al miglior rapporto costi - benefici e alle caratteristiche del mercato assicurativo; in particolare la redazione dei capitolati dovrà essere preceduta dall'attività di: 1) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Azienda è esposta, ponendo particolare attenzione a eventuali obblighi (ad esempio previsti da CCNL) di copertura assicurativa; 2) ove rilevante, valorizzazione dei beni ai fini assicurativi; 3) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo futuro completo e personalizzato, anche allo scopo di assicurare continuità di copertura assicurativa;
- b) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e, se richiesto dall'Azienda, nella valutazione delle offerte pervenute;
- c) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'Azienda (ad esempio, controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei, regolazione premi ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile);
- d) nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dai contratti in essere, proposta di aggiornamento dei contratti assicurativi stessi in relazione alle esigenze

dell'Azienda ed alle evoluzioni legislative e regolamentari e/o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;

- e) formazione del personale dell'Azienda che collabora alla gestione dei contratti assicurativi (per la valutazione dell'alea contrattuale si indicano quali uffici competenti principalmente: a) l'Area Affari Generali e Legali per quanto attiene i sinistri; b) il Servizio Provveditorato per gli appalti dei servizi assicurativi e la gestione amministrativa dei contratti;
- f) gestione dei rischi cui l'Azienda è soggetta e consulenza in materia di Risk Management nei confronti dell'apposita struttura aziendale; collaborazione per la gestione di Comitato Valutazione Sinistri e Unità di Gestione del Rischio e relativa attività propositiva e partecipativa, anche riguardo alle pratiche oggetto di mediazione obbligatoria, secondo i relativi accordi e protocolli da proporre a Azienda e Compagnia;
- g) monitoraggio nel tempo dei costi delle coperture e relativa valutazione del mantenimento del miglior rapporto costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi acquisiti e/o acquisibili;
- h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite (non inferiori a trimestrali), indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti), nonché per quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico;
- i) predisposizione di idonei protocolli e procedure informatiche per l'interazione delle informazioni da e per gli uffici competenti dell'Azienda, con oneri di interfacciamento a proprio carico;
- j) passaggio delle consegne con il Broker Marsh Spa, precedente aggiudicatario del servizio di brokeraggio assicurativo.

- **Obbligazioni eventuali:**

- a) completa gestione diretta dei sinistri passivi ed attivi, anche pregressi, e del recupero dei danni;

- b) consulenza per adeguare, con il minimo costo possibile, strutture e beni assicurati a standard che consentano minori livelli di rischio;
- c) consulenza sulla gestione sinistri in franchigia con particolare riguardo a: 1) parere sulla congruità del risarcimento da corrispondere; 2) parere sull'opportunità di liquidare il sinistro;
- d) anticipazione premi in tutti i casi in cui si corra il rischio di scoperture assicurative, a causa di ritardati pagamenti;
- e) proposta su attivazione e gestione operativa Comitato Valutazione Sinistri e Unità di Gestione del Rischio, con protocolli di gestione delle pratiche di sinistri in franchigia e delle pratiche oggetto di mediazione obbligatoria;
- f) svolgimento delle ulteriori attività eventualmente proposte in sede di gara, purché ritenute di interesse per l'Azienda; in linea di principio si considerano di interesse per l'Azienda attività, non comprese tra quelle già descritte nel presente articolo, volte a migliorare la situazione dell'Azienda dal punto di vista del rischio attivo e passivo e quindi a ridurre i costi di copertura assicurativa.

Art. 2

(Durata e decorrenza dell'incarico)

La durata dell'appalto è pari ad anni tre e decorre dalla stipulazione del contratto, che si presume, considerati i tempi tecnici della procedura di individuazione del contraente, possa aver effetto dal 01/01/2013; l'Azienda ha facoltà (diritto potestativo) di rinnovare il contratto alla scadenza per ulteriori due anni.

Il contratto sarà risolto di diritto, oltre che nei casi previsti in altre parti del presente Capitolato, nell'ipotesi di cancellazione del Broker dal Registro Unico degli intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

Allo scadere del contratto ed in ogni caso di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, senza oneri per l'Azienda, l'aggiudicatario del servizio ha l'obbligo di rapportarsi con gli uffici dell'Azienda ed eventualmente con il broker aggiudicatario di un successivo appalto, effettuando il passaggio delle consegne onde evitare qualunque tipo di danno effettivo o potenziale all'Azienda. L'obbligo comprende, oltre quanto espressamente previsto dal successivo art. 7 del presente CSA, tutte le informazioni inerenti le obbligazioni contrattuali dovute (ad esempio ove offerta

in sede di gara dall'aggiudicatario, la reportistica sull'attività di consulenza relativa alla gestione dei sinistri in franchigia).

Art. 3 **(Organizzazione del servizio)**

Il broker, per l'espletamento del servizio, dovrà avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Azienda, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere nel corso dell'appalto correlata alle obbligazioni previste dal presente CSA e dall'eventuale offerta migliorativa accettata. Il broker, anche ove si presenti in composizione plurisoggettiva (ad esempio RTI), dovrà designare un referente per l'Azienda che sarà il responsabile unico del servizio, e dedicare al servizio stesso personale professionalmente qualificato. Il numero, i requisiti minimi professionali garantiti per tutta la durata del rapporto contrattuale ed i compiti affidati a ciascuna persona, nonché la struttura organizzativa, dovranno essere indicati in fase gara; in corso d'appalto è prevista ovviamente la possibilità, ad esempio, di sostituzione di persone incluse nell'organigramma dedicato, a condizione che il broker dimostri che il sostituto possiede requisiti professionali e d'esperienza non inferiori a quelli della persona sostituita e comunque non inferiori al requisito minimo professionale garantito in fase di offerta; eventuali modifiche delle mansioni assegnate a ciascuna persona individuata in organigramma dedicato saranno possibili solo previa informazione all'Azienda, ed a patto che il Broker dimostri che la modifica non è peggiorativa del servizio reso rispetto a quanto offerto in gara; lo stesso principio si applica ad eventuali modifiche rispetto ad altre parti dell'offerta in particolare se rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Sono di competenza dell'Azienda la scelta dei contraenti nell'ambito delle procedure per la copertura dei servizi assicurativi, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze così come altri atti modificativi o estintivi di obbligazioni contrattuali precedentemente assunte; fermo quanto precede, l'Azienda autorizza il Broker a trattare nel suo interesse con tutte le Compagnie assicuratrici e coassicuratrici, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, dal contratto che sarà sottoscritto con

l'aggiudicatario e dai principi civilistici in materia di mandato senza rappresentanza e di trattative precontrattuali.

L'appalto, concepito come obbligazione di risultato, ha come obiettivi, alla luce dei quali dovrà essere interpretata ogni clausola e prescrizione contrattuale, quelli di assicurare, in forma di gestione imprenditoriale autonoma, razionale, efficiente e tempestiva, con assunzione di ogni onere e rischio correlati anche verso i terzi, e con i soli limiti precisati dal presente CSA, i risultati costituiti dal perfetto adempimento di tutte le obbligazioni che saranno recepite in contratto d'appalto, enumerate, con distinzione, ex ante, tra obbligatorie ed eventuali, al precedente art. 1 del CSA. Pertanto, a mero titolo esemplificativo, sono incluse negli obblighi a carico dell'aggiudicatario del servizio anche quelle prestazioni, pur non descritte in CSA o in offerta tecnica accettata, ma che dovessero risultare necessarie per rendere perfettamente le obbligazioni contrattuali.

Art. 4 **(Oneri ed obblighi delle parti)**

Il Broker aggiudicatario nell'espletamento dell'incarico non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'ente appaltante né potrà impegnare il medesimo nei confronti di terzi. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal Legale rappresentante dell'Azienda Sanitaria o dal dirigente appositamente autorizzato. Il Broker deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la compagnia di assicurazione obbligandosi a depositare presso l'Azienda Sanitaria ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall'Azienda Sanitaria committente assicurando la tutela degli interessi della stessa.

Il Broker aggiudicatario dovrà dimostrare annualmente di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza prevista dall'art. 110 comma 3 D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, con specificazione della compagnia e del massimale assicurato (in ogni caso non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro).

Il broker aggiudicatario dovrà presentare nei modi previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 163/06 una cauzione definitiva pari al 10% del valore triennale complessivo stimato del presente appalto, come determinato in altra parte del presente CSA.

Nel corso dell'appalto il broker, fermo quanto previsto in altre parti del presente CSA e dall'offerta formulata in gara ed accettata, dovrà comunque:

- partecipare a incontri periodici e su richiesta presso gli uffici deputati dell'Azienda per la raccolta della documentazione e per l'analisi di eventuali posizioni anomale, dubbie o la risoluzione di qualunque altro problema assicurativo o comunque connesso all'incarico affidato, anche non specificatamente legato alle polizze in corso;
- fornire almeno trimestralmente riepiloghi informativi in relazione a:
 - numero di sinistri divisi per ramo, denunciati;
 - numero di sinistri divisi per ramo, senza seguito;
 - numero di sinistri divisi per ramo, liquidati e relativo importo;
 - numero di sinistri divisi per ramo, in trattazione e loro importo preventivo;
- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Azienda;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione dell'Azienda ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- assicurare la massima riservatezza relativamente alle pratiche trattate.

L'Azienda si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza aver prima richiesto la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedura d'aggiudicazione dei servizi assicurativi concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker in quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Azienda con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;

- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Art. 5**(Gratuità del servizio per l'Azienda)**

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'Azienda Sanitaria alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso verrà globalmente remunerato sulle polizze assicurative, con l'inserimento della cosiddetta "clausola brokeraggio".

Quanto previsto al successivo art. 6 ("Importo stimato del contratto") è correlato agli aggi previsti dalle polizze assicurative in essere nell'anno 2012.

Saranno escluse offerte che prevedano aggi superiori a quelli di seguito indicati, che costituiscono il limite massimo dell'aggio che il Broker potrà richiedere alle compagnie di assicurazione per tutta la durata del contratto:

POLIZZA	PERCENTUALE AGGIO MASSIMO
RCT/O	8%
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE	8%
ALL RISK PROPERTY	8%
ALL RISKS ELETTRONICA	8%
INFORTUNI	8%
LIBRO MATRICOLA	4%
KASKO	4%

Fermi detti limiti massimi, ove l'offerta del Broker superi l'aggio previsto in polizze assicurative già sottoscritte, questi potrà richiedere il maggior aggio alla

compagnia assicuratrice solo ove dimostri all'Azienda che ciò non ha inciso sul prezzo della polizza assicurativa.

Nessuna provvigione né alcuna altra tipologia di compenso spetterà al Broker nel caso in cui l'Azienda Sanitaria ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione dallo stesso proposta o le relative gare, avviate dall'Azienda, non abbiano buon esito.

Art. 6

(Importo stimato dell'appalto)

Fermo che per l'Azienda trattasi di servizio gratuito, ai fini della determinazione degli elementi strettamente connessi alla determinazione del valore del contratto (ad es. cauzione provvisoria e/o definitiva, procedura applicabile, assegnazione CIG), il complessivo valore economico dell'appalto è stimato, in via puramente presuntiva e, si ribadisce, senza nessun obbligo di spesa da parte dell'Azienda Sanitaria, in € 262.784,80 per tutta la durata del contratto (tre anni); il valore complessivo stimato per la procedura, ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti compresa l'opzione di prosecuzione, di cui al precedente art. 2 pari ad € 437.974,70.

Si veda per il dettaglio della stima l'allegato al presente CSA.

I suddetti valori sono stati stimati sulla base delle condizioni economiche di cui ai contratti assicurativi in essere nell'Agosto 2012.

Art. 7

(Attività di affiancamento fine servizio – passaggio di portafoglio)

Il Broker aggiudicatario dovrà garantire un periodo di affiancamento e coordinamento, di durata complessiva stimabile non inferiore a 10 giorni, al termine delle attività oggetto del presente Capitolato, con l'eventuale nuovo soggetto aggiudicatario del servizio.

Nel caso di passaggio dell'incarico da un Broker all'altro si applicheranno le regole di cui all'art. "passaggi di portafoglio" dello Statuto 2010 dell'AIBA (Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione).

Art. 8

(Pagamento premi assicurativi)

L'Azienda provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare all'Azienda le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate e, prima, ad espletare tutta l'attività prodromica al pagamento dei premi con particolare riferimento quanto previsto dall'art. 1, "obbligazioni necessarie" lett. c del presente CSA.

Nel caso in cui il Broker cui sia stato corrisposto dall'Azienda il premio regolarmente richiesto o, se previsto contrattualmente, sul quale gravi l'obbligo di anticipazione del premio alla Compagnia assicuratrice, non effettui il pagamento e da ciò derivi sospensione o interruzione delle coperture assicurative, sarà direttamente responsabile, dal punto di vista penale, civile, amministrativo e contabile, di tutte le conseguenze derivanti dall'omesso o ritardato pagamento.

Art. 9

(Polizza assicurativa)

Prima della stipulazione del contratto d'appalto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di RC Professionale così come prevista dal D. Lgs. 209/2005; ove ciò non avvenga il contratto non sarà stipulato e l'Azienda non potrà revocare l'aggiudicazione e aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.

In vigenza del contratto il Broker dovrà comunicare eventuali variazioni della polizza, che deve comunque essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico, conforme alle previsioni del D. Lgs. 209/2005, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 10

(Responsabilità del Broker)

Il Broker, assunte le obbligazioni di risultato di cui al presente CSA ed eventualmente le altre incluse in contratto in seguito all'offerta migliorativa presentata in gara, è responsabile, in particolare:

- del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare alla stazione appaltante;
- qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Azienda competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio;
- dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al contratto stipulato, direttamente connessi a violazione di obblighi contrattuali.

Art. 11

(Obblighi di riservatezza e segretezza)

Il Broker ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Detto obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.

Il Broker è inoltre responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

L'Azienda sanitaria autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati giusto quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 ai fini dell'esecuzione del presente appalto. Per quanto concerne l'attività svolta per conto dell'Azienda Sanitaria il Broker viene individuato quale Responsabile del trattamento dati, con potere di nominare gli incaricati del trattamento al proprio interno.

Art. 12

(Risoluzione del contratto – penali)

Oltre ai casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti in altri articoli del capitolato speciale e negli altri atti di gara, il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall'Azienda nei casi:

- in cui il Broker non rediga i capitolati in tempo utile per l'espletamento della gara al fine di evitare scoperture assicurative considerato anche il periodo di negoziazione diretta eventualmente necessario ove la procedura di gara vada deserta;
- vengano applicate tre penali nell'arco di un anno dall'ultima applicata o tre penali nel valore massimo;
- di errore nella gestione del sinistro che abbia come conseguenza la perdita del diritto di chiedere il risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice;
- di grave errore professionale nella redazione dei capitolati con conseguente danno all'Azienda;
- di omissione di attività dovute contrattualmente inerenti la gestione dei contratti assicurativi (ad esempio adempimenti preordinati alla regolazione premi);
- in cui, offerta in fase di gara e recepita in contratto la consulenza sulla gestione sinistri in franchigia, venga omesso anche un solo parere sulla congruità del risarcimento da corrispondere o sull'opportunità di liquidare il sinistro.

Fuori dai casi di risoluzione di diritto del contratto si applica l'art. 1494 del C.C.

In ogni caso di risoluzione del contratto, l'Azienda avrà diritto di incamerare la cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Nell'ipotesi in cui il broker ritardi ingiustificatamente l'esecuzione dei compiti affidatigli, l'Azienda ha facoltà, previa contestazione e assegnando congruo termine per eventuali controdeduzioni, di applicare, a valere sulla cauzione definitiva ed informandone per iscritto il broker stesso, una penale variabile tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 2.500,00, ragguagliata alla gravità del ritardo e alle conseguenze che questo ha determinato. Alla procedura di erogazione delle penali non è applicabile la legge 241/90.

Art. 13

(Subappalto - Avvalimento)

Eventuali subappalti, disciplinati e condizionati dalla vigente normativa (ed in particolare dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e relative norme di rinvio) saranno autorizzati alle seguenti condizioni:

- a) qualora il subappalto non superi il valore del 30% degli aggi dichiarati in sede di offerta;
- b) che la ditta aggiudicataria abbia esplicitato apposita riserva in offerta, indicando le prestazioni oggetto di subappalto, e che la riserva sia stata ritenuta ammissibile.

L'appaltatore effettuerà direttamente i pagamenti nei confronti del subappaltatore, trasmettendo alla stazione appaltante copia delle relative fatture quietanzate nei venti giorni successivi.

In materia di versamento dell'I.V.A. si applicano le disposizioni dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972, come modificato dal D.L. 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006) e dalla legge 296/2006.

Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario, ai fini dell'ammissione alla procedura, si sia avvalso dell'istituto previsto dall'art. 49 D. Lgs. 163/2006 (avalimento), nei limiti previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara, il contratto sarà, in ogni caso, stipulato dall'impresa aggiudicataria.

Art. 14

(Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)

L'aggiudicatario del servizio non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, salve i casi previsti dall'art. 1462 del c.c.

Art. 15

(Osservanza delle leggi, disposizioni generali e rinvii)

L'Appaltatore dovrà procedere alla redazione dell'offerta edotto, oltre che degli oneri di CSA, di tutte le normative di settore vigenti e per questo non potrà richiedere nessun onere aggiuntivo o ristoro all'amministrazione invocando eventuali omissioni o carenze progettuali rispetto a detti vincoli.

Per quanto non espressamente previsto dal presente CSA, si rinvia in ordine di prevalenza alla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D. Lgs. 209/2005 ed alle altre norme civilistiche applicabili in materia, all'offerta accettata.

Art. 16

(Disposizioni particolari)

Sarà a carico dell'aggiudicatario ogni spesa relativa e conseguente all'appalto in parola (spese contrattuali e di registrazione, bolli ecc.) prevista dalla vigente normativa, ancorché emanata nel corso dell'appalto medesimo.

Le proposte del Broker non sono vincolanti per l'Azienda, che si riserva la facoltà di recepirle o disattenderle senza che dal consulente possano essere sollevate eccezioni di sorta. L'Azienda esonera il broker da ogni responsabilità che possa scaturire da iniziative sulle quali lo stesso ha manifestato il proprio disaccordo.

L'Azienda rimane estranea ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra il Broker e le Compagnie assicuratrici per effetto del presente appalto fermo che in ogni caso il Broker è tenuto a dimostrare il rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 17

(Controversie)

Eventuali controversie, inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del contratto d'appalto, non composte in via amministrativa o con transazione, saranno devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria, foro di competenza esclusiva il Tribunale di Tempio Pausania.

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

	Criteri di attribuzione dei punteggi relativamente alla qualità N.B. la valutazione dovrà essere necessariamente anche comparativa; la Commissione esprimerà il proprio giudizio in termini numerici, corredandolo di note esplicative a compendio del voto espresso che evidenzino gli aspetti delle singole offerte che più hanno inciso, in termini di maggiore ed eventualmente di minor apprezzamento, su tale giudizio.	Punti 100
1	OBBLIGAZIONI NECESSARIE	Punti totali max attribuibili 60 così suddivisi:
	Tecniche, modalità e tempi di redazione dei Capitolati Speciali d'appalto	Punti max 10
	Modalità di assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e, se richiesto dall'Azienda, nella valutazione delle offerte pervenute	Punti max 4
	Modalità e tempi di gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'Azienda	Punti max 8
	Formazione: esaustività ed efficacia del programma, qualità del corpo docente	Max punti 7 così suddivisi: Punti max 4 Punti max 3
	Gestione dei rischi cui l'Azienda è soggetta anche in correlazione a modalità, tempi e contenuto della consulenza in materia di Risk Management nei confronti dell'apposita struttura aziendale, incluso il progetto di collaborazione per la gestione di Comitato Valutazione Sinistri e Unità di Gestione del Rischio e relativa attività	Punti max 10

	propositiva e partecipativa, anche riguardo alle pratiche oggetto di mediazione obbligatoria, secondo i relativi accordi e protocolli da proporre a Azienda e Compagnia;	
	Modalità di assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi nel rispetto delle previsioni obbligatorie di CSA	Punti max 7
	Completezza ed efficacia dei protocolli e delle procedure informatiche per l'interazione delle informazioni da e per gli uffici competenti dell'Azienda	Punti max 4
	Modalità di passaggio delle consegne con il Broker Marsh Spa, precedente aggiudicatario del servizio di brokeraggio assicurativo	Punti max 4
	Modalità di espletamento delle altre obbligazioni necessarie (art.1 lett. "d" e "g") alle quali non sia stato espressamente riservato punteggio	Punti max 6
2	OBBLIGAZIONI EVENTUALI	Punti Totali 40
	Completa gestione diretta dei sinistri passivi ed attivi, anche pregressi, e del recupero dei danni: il punteggio è attribuito solo in presenza di offerta che preveda la completa gestione diretta, ed è graduabile in base alle modalità di gestione proposte	Punti 6,5
	Offerta della consulenza per adeguare, con il minimo costo possibile, strutture e beni assicurati a standard che consentano minori livelli di rischio, e modalità di espletamento	Punti 6,5
	Offerta della consulenza sulla gestione sinistri in franchigia con particolare riguardo a: 1) parere sulla congruità del risarcimento da corrispondere; 2) parere sull'opportunità di liquidare il sinistro, e modalità di espletamento	Punti 8
	Offerta di anticipazione dei premi in tutti i casi in cui si corra il rischio di scoperture assicurative, a causa di ritardati pagamenti: il punteggio, non graduabile, è attribuito nella misura massima solo in presenza di offerta	Punti 14

incondizionata	
Proposta su attivazione e gestione operativa Comitato Valutazione Sinistri e Unità di Gestione del Rischio, con protocolli di gestione delle pratiche di sinistri in franchigia e delle pratiche oggetto di mediazione obbligatoria;	Punti 3
Svolgimento delle ulteriori attività eventualmente proposte in sede di gara, purché ritenute di interesse per l'Azienda; in linea di principio si considerano di interesse per l'Azienda attività, non comprese tra quelle già descritte nel presente articolo, volte a migliorare la situazione dell'Azienda dal punto di vista del rischio attivo e passivo e quindi a ridurre i costi di copertura assicurativa; il punteggio sarà attribuibile valutando comparativamente le eventuali offerte pervenute	Punti 2

METODO DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Ai fini dell'aggiudicazione, l'Azienda istituirà una apposita commissione che esaminerà le diverse offerte e attribuirà i punteggi relativi ai criteri di valutazione sopra elencati, secondo i termini e nei limiti massimi sotto riportati.

La modalità è quella indicata nelle linee guida dell'AVCP Maggio 2011 pag. 27.

Ciascun commissario, per ogni sottocriterio, attribuirà discrezionalmente un punteggio compreso tra 0 e 1; il punteggio attribuito all'offerta per quel sottocriterio è dato dalla media dei punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile.

Quindi si procederà alla somma dei punti attribuiti per tutti i sottocriteri.

Si applicherà, pertanto, la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei sottocriteri;

W_i = peso o punteggio attribuito al sottocriterio (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno (media punteggi attribuiti discrezionalmente dai commissari);

$\sum n$ = sommatoria

Quindi si individuerà l'offerta che ha conseguito il maggior punteggio complessivo.

Ove detto punteggio non sia pari a 100, il coefficiente di detta offerta sarà riparametrato ad uno e ad essa sarà quindi attribuito il punteggio massimo qualità (1 x 100); i punteggi delle altre offerte saranno riparametrati in modo proporzionale sempre in conformità alle richiamate linee guida dell'AVCP.

www.asloibia.it

P. Iva 01687160901

Sede legale e Direzione Generale

Via Bazzoni Sircana n. 2/2A

Servizio Provveditorato e Amministrazione

Patrimoniale

Via Bazzoni Sircana n. 2/2A

tel. 0789/552326-361 fax 0789/646066

e-mail: acquisti-gare@asloibia.it